

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra

- Salvi Silvia nata a Città di Castello il 07.09.1973 residente in Bologna alla via A. Gramsci n. 3, C.F. SLVSLV73P47C745A

rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 081/19189944 o alla mail pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it, aldo.esposito@ordineavvocatita.it, elettivamente domiciliati presso i suindicati legali, Via Amato, 7, Castellammare di Stabia (Na), 80053.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE¹ PER L' EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*

**OGGETTO: MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITA SUL CAMPO.**

¹ L'USR viene evocato in giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, secondo il quale: "L'Ufficio Scolastico Regionale ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola".



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE INSERITI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER LE CLASSI DI CONCORSO INTERESSATE.

RICONOSCIMENTO DELL' ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA DURANTE IL PRECARIATO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI.

*** **

IN FATTO

Con il presente ricorso l'istante, docente precario delle graduatorie di istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto, espone di aver **prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto riassuntivo che segue (allegato 1):**

1. **a.s. 2013-2014** contratto/i dal 05.11.2013 al 28.06.2010, per la classe concorsuale AM77, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
2. **a.s. 2014-2015** contratto/i dal 30.09.2010 al 30.06.2015, per la classe concorsuale SOST. MINORATI PSICOFISICI, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
3. **a.s. 2015-2016** contratto/i dal 21.09.2015 al 30.06.2016, per la classe concorsuale AM77, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
4. **a.s. 2016-2017** contratto/i dal 14.10.2016 al 30.06.2017, per le classi concorsuali SOST. MINORATI PSICOFISICI, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
5. **a.s. 2017-2018** contratto/i dal 22.09.2017 al 30.06.2018, per le classi concorsuali A030, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
6. **a.s. 2018-2019** contratto/i dal 14.09.2018 al 30.06.2019, per le classi concorsuali A030, presso



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

l'istituto scolastico come da contratto allegato;

*

Parte ricorrente, insegnante non abilitato ed assunto dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, con **contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e comunque per più di 180 giorni per ogni anno di precariato)**, oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale), si è vista applicare la **disciplina dettata dai vari CCNL** del comparto Scuola succedutisi nel tempo.

Lo stesso risulta **equiparato**, quanto a condizione giuridica, ai colleghi "collocati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (in quanto abilitati all'insegnamento)", per la piena **identità di funzioni** svolte nel corso degli anni e la copertura - reiterata nel tempo - di posti in taluni casi vacanti in organico sulla base degli incarichi conferiti dal MIUR.

Il docente, in sostanza, ha acquisito una "**abilitazione sul campo**", essendo stato assegnato alle classi in piena contitolarità con gli altri insegnanti curricolari e di ruolo, così partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività che competono ai consigli di interclasse e di classe nonché ai colleghi docenti.

All'istante è **stato negato** **1) il riconoscimento dell' abilitazione all'insegnamento acquisita con l'esperienza professionale e pluriennale 2) la conseguente possibilità di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto 3) qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

*** **

- In via preliminare:

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente *dev'essere ritenuta sussistente, nella presente fattispecie, la giurisdizione del tribunale ordinario* adito, controvertendosi di un vero e proprio *diritto soggettivo al riconoscimento della valenza abilitante del percorso didattico intrapreso*, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, e non invece di questioni relative alla correttezza dell'espletamento di una procedura concorsuale o della redazione di una graduatoria.

I provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente abilitato non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro*”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche “*atti amministrativi presupposti*” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

Se la domanda rivolta al giudice è specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalle norme che tutelano la valenza abilitante dell'esperienza maturata sul campo, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Analogo ragionamento può essere applicato anche alle graduatorie di istituto ed al passaggio dalla terza alla seconda fascia.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. *Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c.* (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

In particolare il docente ha prestato l'ultimo servizio scolastico presso l'Istituto "I.C. DI MONTERENZIO" di MONTERENZIO (BO) (allegato 2).

PROSPETTO SINTETICO IN MERITO AL PETITUM ED ALLA CAUSA PETENDI.

CON IL PRESENTE ATTO SI LAMENTA UN' INDEBITA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II FASCIA PER CUI È CAUSA, IN VIRTU' DELLE SEGUENTI RAGIONI:

- **L'ATTIVITÀ DI DOCENZA ESPLETATA (SOPRATTUTTO PERCHÉ SOVENTE PRESTATO SU POSTO VACANTE IN ORGANICO DI DIRITTO) PER ALMENO 36 MESI È EQUIVALENTE ALL'ABILITAZIONE CHE, PERALTRO, LADDOVE INCOMPATIBILE CON LA DIRETTIVA 2005/36/CE, NON PUÒ DETERMINARE UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI ESPLETANTI FUNZIONI ASSOLUTAMENTE OMOLOGHE;**
- **I TERMINI DI "ABILITAZIONE" E/O "IDONEITÀ" NON RIENTRANO TRA LE DEFINIZIONI ADOTTATE DALLA DIRETTIVA 2005/36/CE;**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- **LA DIRETTIVA 2013/55/UE (RECEPITA CON IL D.LGS 28.01.2016 N. 15) NEL MODIFICARE LA DIRETTIVA N. 2005/36/CE, HA VIEPIÙ SANCITO IL SUPERAMENTO DELLA COMPARAZIONE DEI SOLI LIVELLI DI QUALIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE NEL SENSO CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE ANCHE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ ACQUISITE CON L'ESPERIENZA PROFESSIONALE O MEDIANTE FORMAZIONE PERMANENTE;**
- **IL TITOLO ACCADEMICO DEI RICORRENTI, ANCHE PRESCINDENDO DAL SERVIZIO PRESTATO ED IN ASSENZA DELLA CONCRETA ATTIVAZIONE DEI PERCORSI "ABILITANTI", RIENTRA NELLA PREVISIONE DEROGATORIA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2 D.M. 39/98, 402 D.LGS. 297/94 E 3, COMMA 2, D.P.R. 19/16;**
- **IL CONSIGLIO DI STATO GIÀ SI È PRONUNCIATO IN SENSO FAVOREVOLE ALLA NATURA "ABILITANTE" O SEMPLICEMENTE SULLA VALENZA DELLA DOCENZA PRESTATO PER UN ARCO TEMPORALE PARI O SUPERIORE AI 36 MESI;**
- **LA SEZIONE VI DEL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO DI SOLLEVARE D'UFFICIO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, CON PRONUNCIA N. 05134/2018 PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018, DELL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

SI domanda, infine, **IL RICONOSCIMENTO PIENO DELL'ANZIANITÀ MATURATA DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DEL MIUR - PROGRESSIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTA DAL CCNL COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO - IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI PRECARI E DI RUOLO.**

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 14.11.200).

Partiamo dal seguente presupposto: parte ricorrente, già alle dipendenze del Miur, ritiene ormai pieno il conseguimento della “abilitazione di fatto”, in quanto detiene titolo idoneo allo svolgimento della professione e ha insegnato per reiterati anni, in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e comunque per almeno 180 giorni per ogni anno) e chiede dunque di essere inserita nella II° fascia delle graduatorie di istituto.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

In merito a tale tematica, quella dell'esperienza didattica sul campo equivalente all'abilitazione all'insegnamento, si è già pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 2666 del 26.06.2017, Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4115 del 26/09/2017, nonché ordinanza n. 637 del 13.02.2018, seppure con riferimento alla dichiarata illegittimità del D.M. 948/16 nella parte in cui si riservava l'accesso al T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo) sostegno ai soli soggetti abilitati, esprimendosi in merito "all'abilitazione di fatto" conseguita dai docenti in forza di reiterati contratti a termine.

E', quindi, quantomeno anomalo che il G.A. ritenga la doglianza afferente l'inutilità, *rectius* inesistenza dell'abilitazione quale condizione di accesso alla docenza di tale conclamata evidenza da concedere diverse pronunce collegiali, disponendo l'accesso dei "non abilitati" o meglio degli "abilitati di fatto" alle prove preselettive concorsuali o direttamente in sovrannumero e, di contro, il Ministero resistente, pur ammettendo che per esercitare l'attività di insegnante **non è necessario essere in possesso dell'abilitazione** ("L'art. 33 Cost. *non afferma che per esercitare l'attività di insegnante sia necessario essere in possesso di abilitazione*") del tutto contraddittoriamente continui ad impedire l'inserzione, a beneficio degli istanti (detentori di idoneo titolo accademico unito all'esperienza didattica) nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

V'è poi un ulteriore elemento, ritenuto rilevante: il **D.M. 374/17** (atto ministeriale di ultimo aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto) nel prevedere espressamente la **valorizzazione dell'esperienza lavorativa estera**, determina l'attribuibilità alla stessa di natura abilitante creando una disparitaria anomalia.

Più precisamente, l'art. 2, lettera A, punto 10 del D.M. 2017 n. 374, nell'elencazione delle **competenze** necessarie affinché gli aspiranti possano accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (**quella riservate ai docenti "abilitati"**), indica "*la idoneità o abilitazione all'insegnamento*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

conseguita all'estero, riconosciuta con formale provvedimento Ministeriale, concesso ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 09 Novembre 2007 n. 206".

Ragionando, pertanto, per analogia ci si trova, egualmente, nella paradossale situazione per cui **il docente che ha prestato servizio all'estero per un triennio si ritrova ad essere "abilitato" e, quindi, parificato ai docenti che beneficiano, attualmente, dell'inserimento in seconda fascia graduatorie di istituto**; viceversa, i docenti italiani - come i ricorrenti - che hanno prestato eguale servizio almeno triennale sono trattati in modo differenziato e, in ogni caso, non parificati agli "abilitati" (sempre che tale qualifica la si voglia ritenere legittima):

Ne deriva, quindi, una clamorosa **disparità di trattamento** tra la posizione dei ricorrenti, docenti italiani, e quella dei colleghi di altri stati dell'Unione Europea laddove, per paradosso, il MIUR riconosce il valore formativo e abilitante **dell'esperienza lavorativa estera**, stabilendo in molteplici decreti che la stessa integra e completa la formazione, **ma solo se riferita a docenti provenienti da paesi terzi**, concedendo, addirittura, agli stessi, l'accesso alle graduatorie (permanenti) ad esaurimento italiane in quanto hanno esercitato, **per almeno un triennio**, la professione di insegnanti in uno stato estero e denega tale riconoscimento ai ricorrenti che, pertanto, non possono beneficiare dell'inserimento nella seconda fascia graduatorie di istituto.

In altre parole, secondo la prospettazione del legislatore italiano è possibile che il docente comunitario **non** abilitato, con anni di esperienza di insegnamento, **possa ritenersi abilitato/specializzato anche nel nostro Paese**, e, quindi, partecipare alle convocazioni da II fascia G.I. ma - disparitariamente - ciò **non** possa accadere per il docente italiano (*sic!*) e tanto con buona pace della previsione di cui all'art. 3 Cost.

Si determina una marchiana disparità di trattamento di talché ogni docente comunitario, ma anche in molti casi extracomunitario, con i predetti requisiti, **può richiedere e ottenere senza problemi di sorta**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto(ciò avviene senza alcuna complicazione per i Paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna del 19 giugno del 1999); di contro ciò rimane precluso al solo docente italiano (!?).

Appare, in conclusione, lampante una differenziazione, **basata sulla nazionalità**, che i professori italiani (e, quindi, i ricorrenti) si trovano a dover subire, con la conseguenziale violazione del principio costituzionale che tutela, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la parità di condizione per l'accesso ai pubblici uffici atteso che **l'esperienza professionale risulta essere riconosciuta, allo stato attuale, solo nei confronti dei docenti stranieri** mentre i docenti italiani, come i ricorrenti, a parità di titolo ed esperienze, **sono considerati non abilitati e non qualificati** (sic!).

Eppure i pronunciamenti della CGUE sono univoci nel vietare ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 8, e 16 gennaio 2003, causa C-388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-721, punto 13; Terza Sezione, 1° luglio 2004, causa C-65/03; v. sentenze 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I-10981, punto 25; 11 dicembre 2003, causa C-289/02, AMOK, Racc. pag. I-15059, punto 25, nonché 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel, Racc. pag. I-4981, punto 57; sentenze 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a., Racc. pag. 3897, punto 13; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 94; Terhoeve, cit., punto 37; 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf, Racc. pag. I-493, punto 21, nonché 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 25; sentenza Terza Sezione, 11 gennaio 2007, procedimento C-40/05).

In conseguenza, **i docenti non italiani cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea hanno potuto ricevere**, se in possesso del titolo abilitante corrispondente **o di attività professionale di almeno 3 anni nel settore scolastico**, con migliaia di decreti **il riconoscimento da parte del MIUR dell'abilitazione all'insegnamento anche in Italia e il conseguente inserimento addirittura nelle**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

graduatorie provinciali ad esaurimento, a differenza dei cittadini italiani **che pur avendo prestato servizio equivalente alle tre annualità estere**, rimangono esclusi dall'analogo trattamento; tanto più irragionevole in ragione della previsione di cui all'art. 14 *bis* della legge n. 11/2005 e dell'art. 53, comma 1, della legge n. 234/2012 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") che ha previsto la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari, impedendo ogni discriminazione nei confronti dei primi attraverso la diretta non applicazione delle norme interne in contrasto con il principio di uguaglianza ("*Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea*").

SULLA MANCATA POSSIBILITA', PER LA PARTE RICORRENTE, DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO: LA SEZIONE VI DEL CONSIGLIO DI STATO GIÀ IN SEDE CAUTELARE, IN MERITO AD UNA FATTISPECIE DEL TUTTO ANALOGA, HA RITENUTO DI SOLLEVARE D'UFFICIO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE-CON PRONUNCIA N. 05134/2018 E PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018- DELL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ED IL CORRELATO CONCORSO RISERVATO AI SOLI DOCENTI ABILITATI: NEL RICOSTRUIRE L'ITER REGOLAMENTARE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, L'AUTOREVOLE CONSIGLIO DI STATO È ADDIVENUTO ALLE SEGUENTI CONCLUSIONI: "IL POSSESSO, OVVERO IL MANCATO POSSESSO, DI UN'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DIPENDE DA CIRCOSTANZE NON LEGATE AL MERITO, MA SOLTANTO CASUALI".

VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 368/2001.

Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il **C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995** (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L. 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “**retribuzione individuale di anzianità**” nella struttura della retribuzione del personale docente come **stipendio tabellare**, differenziato in **posizioni progressive** (cd. “**scaglioni**” o **classi stipendiali**) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in **anni di servizio per fasce (da 0 a 8 anni di servizio; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi)**.

Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.

Il docente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre **lo stipendio base**, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti. Ciò, come abbiamo già detto, è previsto dall'**art. 526 D. Lgs. 297/94**, che così dispone: «*Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo*».

*

L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Detta clausola stabilisce:

- al **1° comma**: «Per quanto riguarda le **condizioni di impiego**, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al **4° comma**: «**I criteri del periodo di anzianità di servizio** relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

La Corte di Giustizia CE - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità - si è ripetutamente pronunciata su detta clausola.

Appare centrale al riguardo la **sentenza “Del Cerro Alonso” emessa il 13.11.2007 nel proc. C 307/05**. In detta sentenza si trova già, infatti, la risposta alle varie questioni che si pongono in merito all’applicabilità del principio di non discriminazione nel caso di specie. La Corte di Giustizia CE ha infatti affermato che «la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato».

*

L’ordinamento comunitario, dunque, prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico.

Analoga regola è peraltro ormai prevista in via generale dall'ordinamento interno.

Nel recepire la dir. 99/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il **D. Lgs. 368/2001 ha stabilito all'art. 6 – rubricato come “Principio di non discriminazione”** – che: «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e **ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili**, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Sebbene la norma non menzioni espressamente l'anzianità di servizio, l'uso da parte della stessa della formula “**e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili**” non consente dubbi circa l'intenzione del legislatore nazionale di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche sotto il profilo degli scatti di anzianità.

*

La questione oggi controversa, infine, è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Suprema **Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22558/2016**, ha enunciato il seguente principio di diritto: «**La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.** Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

indeterminato».

SULLA INESISTENZA DI RAGIONI OGGETTIVE IN GRADO DI GIUSTIFICARE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "**ragioni oggettive**", ossia di "**elementi precisi e concreti**, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi" in relazione alla "**particolare natura delle mansioni** per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato" e alle "**caratteristiche inerenti alle mansioni stesse**" - così la CGUE, al punto 51 della sentenza Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso di specie tali "**ragioni oggettive**" sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente ha comportato **un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL 2006/2009 ai docenti precari e a quelli di ruolo:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- verifica in classe e correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
- attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

Da rilevare, inoltre, che i docenti precari **con contratto al 30 giugno**, ai sensi del Decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, **devono presentare la domanda per far parte delle commissioni degli esami di Stato che conferiscono i diplomi finali degli studi.**

SULLA VALUTAZIONE COME ANNO INTERO DEL SERVIZIO PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI OPPURE DAL PRIMO FEBBRAIO SINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE.

Non possono essere ritenuti validi gli argomenti talvolta utilizzati da controparte per negare l'anzianità di servizio ai ricorrenti a causa della discontinuità di servizio per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Occorre, infatti, ricordare che, **ai sensi del combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, comma 14, della legge 124/1999, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali il periodo di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.**

Dunque, condizione necessaria e sufficiente per configurare un anno di anzianità è la sola



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

prestazione di servizio nell'ambito di un anno scolastico per almeno 180 giorni (oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

Questa soluzione, come dicevamo, trova un chiaro fondamento normativo nella previsione di cui all'art. 489 D. Lgs. 297/94 («Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione»), **così come interpretato dall'art. 11, comma 14, l. 124/1999** («Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che **il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»).

Tale regola è stata dettata dal legislatore per risolvere l'identico problema di tradurre in anni di anzianità un servizio discontinuo che si pone quando il Ministero, avendo immesso in ruolo personale che ha già prestato servizio sulla scorta di rapporti a termine, deve provvedere alla ricostruzione dell'anzianità precedente c.d. pre-ruolo ai sensi dell'art. 485 D. Lgs. 297/94.

Benché il legislatore abbia dettato la citata regola per consentire l'individuazione della posizione stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo (al quale, in tale contesto, non vengono corrisposti arretrati per il periodo precedente), **la perfetta identità dell'operazione giuridica che tale regola stabilisce (in entrambi i casi bisogna ricondurre ad anni di anzianità una pluralità di servizi non continui tra loro), appare del tutto sufficiente a consentirne l'applicazione anche nel caso che qui interessa**, in cui essa mira invece a ricostruire la retribuzione spettante nel corso dei vari periodi di servizio a termine, prima ed a prescindere dall'eventuale immissione in ruolo.

*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si rileva che in senso conforme rispetto a tale soluzione si sono pronunciate le seguenti Corti d'Appello: **Corte d'Appello di Venezia**, sentenza n. 465/2015; **Corte d'Appello di Palermo**, sentenza n. 1107/2016; **Corte d'Appello di Brescia**, sentenza del 05.06.2014; **Corte d'Appello di Genova**, sentenza del 30.10.2013; **Corte d'Appello di L'Aquila**, sentenza n. 303 del 2012; **Corte d'Appello di Milano**, sentenza n. 576/2012; **Corte d'Appello di Napoli**, sentenza n. 6232/2014; **Corte d'Appello di Roma**, sentenza n. 2488/2015 e 1398/2013; **Corte Appello di Firenze**, sentenza n. 598/2015; **Corte Appello di Torino**, sentenza n. 1603/2015; **Corte Appello di Genova**, sentenza n. 743/2011; **Corte Appello di Trieste**, sentenza n. 375/2015; **Corte Appello di Bari**, sentenza n. 3065/2015; **Corte Appello di Lecce**, sentenza n. 2296/2015.

Occorre, infine, notare che tali conclusioni sono state condivise dalla **Corte di Cassazione che, con sentenza 262/2015 ha chiarito quanto segue: «[...] per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità. Questa interpretazione (...) è coerente (...) con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione Europea: in particolare con il *principio di non discriminazione* tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all'anzianità di servizio, affermato con la Direttiva 1999/70/CE [...]».**

IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

L'anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile in quanto tale di prescrizione (così, *ex pluribus*, Cassazione sez. lav., 03 luglio 2007, n. 14998, e in termini: Cass. 1 settembre 2003 n. 12756, Cass. 22 agosto 2003 n. 12354, Cass. 12 maggio 2004, n. 9060, Cass. 03 luglio 2007, n. 14998, e Cass. 15 ottobre 2007, n. 21542, ribadite da ultimo da **Cassazione Lavoro 17 ottobre 2012, n. 1779** che sottolinea come "l'anzianità, quale fattispecie costitutiva di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

determinati diritto, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma”.

SUL DIRITTO DEL DOCENTE A VEDERSI RICONOSCIUTE, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CCNL 15.03.2001, LE RETRIBUZIONI PROFESSIONALI MATURATE E MAI PERCEPITE.

l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “Retribuzione Professionale Docenti”, prevedendo, al comma 1, che *"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"* aggiungendo, al comma 3, che la retribuzione professionale docenti, facente parte quindi della stessa categoria di questi compensi accessori, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".

Quest'ultima disposizione, individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e **nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche**, disciplinando poi nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, e stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto *"in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"* e precisando, poi, che *"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"*.

Dal combinato disposto di queste due norme emerge chiaramente che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo inoltre collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, **così come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione** la quale altresì precisa che la retribuzione professionale docenti rientra nell'ambito delle "condizioni di impiego" che *"ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* (**ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, Corte di Cassazione, sez. Lavoro**). Su queste "ragioni oggettive" che legittimano il datore di lavoro a riservare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori per il solo fatto che abbiano un contratto di lavoro a termine se n'è già parlato ampiamente in altra sede e pertanto ci si riporta al punto II del presente atto introduttivo, che si ritiene integralmente applicabile anche alla fattispecie de qua; in tale sede si vuole sottolineare che, data la vincolatività degli atti normativi e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vincolatività erga omnes ormai accettata come principio pacifico per tutti gli Stati Membri, e data la corretta interpretazione che viene data dalla suindicata ordinanza della Corte di Cassazione alle norme contrattuali collettive citate, disciplinanti per l'appunto l'istituto della retribuzione professionale docenti, è da considerarsi sicuramente illegittimo, in quanto contrario in primis alla normativa europea (clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE") - che sancisce il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro e ne impone l'armonizzazione e l'attuazione con tutte le normative nazionali, sia in modo verticale che orizzontale – ed in secundis con la stessa normativa nazionale, il comportamento del datore di lavoro pubblico, in tal caso il Ministero dell'Istruzione, di escludere dal novero dei beneficiari del compenso accessorio in parola tutti i docenti precari, **ed in particolare quelli con contratti a tempo determinato anche sulla base di supplenze temporanee e non annuali**.

In definitiva, come afferma anche la Corte di Cassazione, l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola attribuisce il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, indipendentemente dal fatto che esso svolga la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

prestazione sulla base di contratti a tempo indeterminato o a termine, ed a prescindere dalla durata del rapporto, in quanto il supplente temporaneo garantisce comunque una prestazione in tutto e per tutto equivalente a quella del docente di ruolo sostituito, ed in virtù di ciò deve ricevere lo stesso trattamento retributivo iniziale, compresi anche i compensi accessori, come del resto è stabilito chiaramente anche nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526. Argomentare in maniera difforme significherebbe violare il principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro "*...in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"* (Cfr. Cass. Sez lavoro, ordinanza 20015/2018).

In definitiva al docente, in quanto soggetto a minori emolumenti in virtù di una normativa nazionale, la cui interpretazione non ha tenuto conto della citata clausola comunitaria, spetta l'ammontare delle retribuzioni professionali docenti maturate e non percepite per tutti i periodi di precariato.

*** **

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori e difensori nella spiegata qualità rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- Si chiede di **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

1) Alla collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse.

2) Al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cosidetti scatti stipendiali) come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica.

3) Alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione.

4) Condannare, infine, le amministrazioni resistenti ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al ricorrente, dei benefici di cui al punti 1,2,3.

CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DEL PRESENTE GIUDIZIO, DA DISTRARRE, IN SOLIDO, IN FAVORE DEI SOTTOSCRITTI PROCURATORI CHE DICHIARANO DI AVER ANTICIPATO LE PRIME E NON RISCOSSO LE SECONDE.

SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

IN CARTACEO



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

1. Copia dei contratti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, con le quali il docente ha prestato almeno 180 giorni di servizio (o servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale);
2. Ultimo contratto attestante servizio presso l'Istituzione Scolastica;
3. Autocertificazione della condizione soggettiva
4. ORDINANZA 05134/2018, PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018, DAL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, CHE PONE DUBBI DI COSTITUZIONALITA`SULL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
5. Ordinanza n. 20015/2018 Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sul riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti precari;
6. Giurisprudenza di merito favorevole.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, li

28.02.2019

Salvis iuribus

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

